

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5722 del 17/10/2024
Oggetto	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO INVASO ARTIFICIALE PER LAMINAZIONE ACQUE METEORICHE E MANUFATTI DI SCARICO; COMUNE: VALSAMOGGIA(BO) - LOC. BAZZANO; CORSO D'ACQUA: RIO FOSSETTA; TITOLARE: COMUNE DI VALSAMOGGIA; CODICE PRATICA N. BO24T0069
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5942 del 17/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO INVASO ARTIFICIALE PER LAMINAZIONE ACQUE METEORICHE E MANUFATTI DI SCARICO

COMUNE: VALSAMOGGIA(BO) - LOC. BAZZANO

CORSO D'ACQUA: RIO FOSSETTA

TITOLARE: COMUNE DI VALSAMOGGIA

CODICE PRATICA N. BO24T0069

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi

Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e

disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali”;

Vista l'istanza assunta al Prot. n. PG.2024.86471 del 10/05/2024 e successive integrazioni con prot. PG.2024.121289 del 02/07/2024 e PG.2024.123670 e PG.2024.124173 del 05/07/2024, pratica n. BO24T0069, presentata dal Comune di Valsamoggia - C.F./P.Iva 03334231200, nella persona del rappresentante titolato alla firma degli atti, con cui viene richiesta la concessione di occupazione di aree demaniali ad uso invaso artificiale per laminazione acque meteoriche e n.4 manufatti di scarico, corso d'acqua Rio Fossetta, in parte delle aree censite al catasto terreni del Comune di Valsamoggia al foglio 14 - antistante mappali 121 e 118 (invaso), 482, 526, Foglio 16 - antistante mappale 155;

Considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURERT n. 320 in data 09 Ottobre 2024** non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a “laghetti” e “manufatti per scarico” ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Preso atto dell'Autorizzazione Idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con Determinazione n. **2407 del 05/08/2024** e acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PG.2024.144474 del 07/08/2024, e integrata con comunicazione assunta al prot. PG.2024.160307 del 05/09/2024, espresse in senso favorevole con prescrizioni, allegate come parte integrante del presente Atto, contenente le precisazioni tecniche e cartografiche del progetto così

come riportato nei documenti allegati all'Autorizzazione (Allegato 1 e 2);

Preso atto della comunicazione allegata all'istanza di richiesta di esenzione dal canone di occupazione, nella quale si dichiara che le infrastrutture che occuperanno le aree del demanio idrico sono finalizzate all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente richiedente senza scopo di lucro, ai sensi della D.G.R. 895/2007 e D.G.R. 173/2014;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 75,00;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del Legale Rappresentante pro-tempore in data ____/2024 (assunta agli atti con PG.2024.____ del ____/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare al Comune di Valsamoggia - C.F./P.Iva 03334231200, nella persona del rappresentante titolato alla firma degli atti, la concessione di occupazione di aree demaniali ad uso:

- invaso artificiale per laminazione acque meteoriche (sup. in area demaniale di circa 170 mq)

- manufatti di scarico (CLS DN800, PVC DN400, PVC DN315, PVC DN630),

corso d'acqua Rio Fossetta, in parte delle aree censite al catasto terreni del Comune di Valsamoggia al foglio 14 - antistante mappali 121 e 118 (invaso), 482, 526, Foglio 16 - antistante mappale 155;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2042** ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute **nell'Autorizzazione Idraulica** del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con **Determinazione n. 2407 del 05/08/2024** e acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PG.2024.144474 del 07/08/2024, e integrata con comunicazione assunta al prot. PG.2024.160307 del 05/09/2024, espresse in senso favorevole con prescrizioni, allegate come parte integrante del presente Atto (**Allegato 1 e 2**);

5) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale in qualità di infrastruttura finalizzata all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente richiedente senza scopo di lucro, ai sensi della D.G.R. 895/2007 lettera e) e D.G.R. 173/2014;

6) di stabilire che il concessionario è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi derivanti

dal rilascio di atti concessori in quanto costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

7) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

8) di inviare copia del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile per gli aspetti di competenza;

9) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

10) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per **Patrizia Vitali**
firma il titolare dell'incarico di funzione delegato
Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale, richiesta dal Comune di Valsamoggia - C.F./P.Iva 03334231200, nella persona del Rappresentante titolato alla firma degli atti;

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio Fossetta

Comune: Valsamoggia, loc. Bazzano

Concessione ad uso:

- invaso artificiale per laminazione acque meteoriche, per una superficie di circa 170 mq in area demaniale, foglio 14 - antistante mappali 121 e 118;
- n.4 manufatti di scarico con lunghezza inferiore a 10m:
 - CLS DN800 - foglio 14, antistante mappale 482;
 - PVC DN400 - foglio 14, antistante mappale 526;
 - PVC DN315 - foglio 14, antistante mappale 526;
 - PVC DB630 - foglio 16, antistante mappale 155;

Pratica n. BO24T0069

Domanda assunta al Prot. n. PG.2024.86471 del 10/05/2024

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale dei terreni in oggetto come indicato nella documentazione allegata alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica;

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Per quanto concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali. Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente;

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario;

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato

lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2042** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza, nei termini indicati dall'Art.18 della L.R. n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare

lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con **Determinazione n. 2407 del 05/08/2024** e acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PG.2024.144474 del 07/08/2024, e integrata con comunicazione assunta al prot. PG.2024.160307 del 05/09/2024, espresse in senso favorevole

con prescrizioni, allegate come parte integrante del presente Atto **(Allegato 1 e 2)**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.